



# COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata  
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

**DELIBERAZIONE NUMERO 39 DEL 04-06-20**

**OGGETTO:** RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.  
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 21:00, al fine del contenimento del rischio di contagio da Coronavirus (COVID-19), convocata in modalità elettronica (con messaggio tramite whatsapp), si è svolta mediante utilizzo di collegamento elettronico, (ai sensi dell'art. 23-ter del D. Lgs. 82/2005 e in conformità alle misure previste dal DPCM 08.03.2020), la Giunta Comunale alla presenza in collegamento digitale del Segretario Comunale, nelle persone dei signori:

<b>Simoncini Sara</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ZAMPONI ALBERTO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ZAMPONI LUANA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Favorevoli 3  
Contrari 0  
Astenuiti 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Trojani Fabio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara

nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 189 e 190, che definiscono i residui *attivi e passivi*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante:

*«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;*

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4, secondo cui:

*«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. ... Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui»;*

VISTO quanto esplicito al punto 9.1 (*La gestione dei residui*) del «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria» di cui all'allegato 4/2 al citato decreto legislativo n. 118/2011, a mente del quale:

*«In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*

- e) *i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) *i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

*Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione»;*

...

*Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.*

...

*«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.*

*Al solo fine di consentire una corretta re-imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui.*

*La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.*

*Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.*

*In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla re-imputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato.*

*La delibera è trasmessa al tesoriere»;*

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi noti ancora esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura finanziaria, di cui l'impegno disponeva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento ditale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
- b) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura

all'esercizio di effettiva imputazione è garantita dal fondo pluriennale di entrata del medesimo anno;

- c) la variazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere reimputate o reiscritte le relative obbligazioni;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- ⇒ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20 maggio 2019, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018;
- ⇒ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25 marzo 2019, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (*DUP*) valido per il triennio 2019-2021 e del bilancio di previsione 2019-2021;
- ⇒ le deliberazioni con le quali sono state apportate, nel corso dell'esercizio 2019, variazioni a detto documento di programmazione economico-finanziaria;
- ⇒ la deliberazione della Giunta Comunale 13 del 25 marzo 2019, a termini della quale è stato approvato il *piano di assegnazione dei budget per la performance* 2019-2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- ⇒ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2020, a termini della quale sono stati approvati il documento unico di programmazione (*DUP*) 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022;
- ⇒ la deliberazione della Giunta Comunale 15 del 9 marzo 2020, a termini della quale è stato approvato il *piano di assegnazione dei budget per la performance* 2020-2022;

APPURATO, quindi, che i competenti responsabili di servizio, di concerto con il responsabile del servizio finanziario, hanno opportunamente provveduto a verificare:

⇒ per i «*residui attivi*»:

- ✓ la permanenza della ragione del credito e del corrispondente titolo giuridico alla riscossione;
- ✓ l'esigibilità del credito;
- ✓ l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza; o il rischio di potenziale inesigibilità o difficile riscossione;

⇒ per i «*residui passivi*»:

- ✓ l'esistenza di un'obbligazione giuridica perfezionata;
- ✓ l'eventuale sopravvenuta prescrizione, inesigibilità o insussistenza;
- ✓ l'esigibilità del credito da parte del fornitore/contraente, in corrispondenza dell'effettiva resa della prestazione o fornitura entro il 31 dicembre 2019;

⇒ a definire gli esiti delle suddette verifiche per la conseguente determinazione:

- ✓ dei residui attivi e passivi da conservare nel conto del bilancio;
- ✓ dei residui attivi e passivi da eliminare dal conto del bilancio;
- ✓ degli accertamenti e impegni, imputati alla competenza 2019, da rinviare ad esercizi successivi;

TENUTO CONTO che i residui attivi e passivi non reimputati in occasione del riaccertamento straordinario di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 4

maggio 2015, , non possono essere oggetto di ulteriori reimputazioni e, qualora non conservati, non sussistendone i requisiti, costituiscono economie o diseconomie di bilancio;

DATO ATTO che il punto 9.1 del citato «*Principio contabile*» prevede altresì che:

- il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio;
- se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori, un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere a una loro riclassificazione;
- la reimputazione di un residuo attivo a un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuata attraverso una rettifica in aumento e una corrispondente riduzione dei residui attivi e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio;

OSSERVATO, a tale riguardo, che non ricorrono situazioni come sopra evidenziate;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, provvedere all'attività di «*riaccertamento ordinario*» dei residui relativi al rendiconto 2019 e di procedere, quindi, a individuare formalmente come desumibile dai rispettivi prospetti analitici che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a) i *residui attivi insussistenti* per complessivi € **17.649,89**, i *residui attivi* rideterminati **79.911,31** e i *residui attivi variati per adeguamento entrate* **70.031,00** come risultanti dall'*allegato «1»*;
- b) i *residui passivi insussistenti* per complessivi € **15.122,08**, e i *residui passivi* rideterminati per - **27,60** e cancellati per altro/economie fpv **1.054,23** come risultanti dall'*allegato «2»*;
- c) i *residui attivi* da conservare al 31 dicembre 2019 per complessivi € **223.979,12** come risultanti, per ciascuna posta dell'entrata, dall'*allegato «3»*;
- d) i *residui passivi* da conservare al 31 dicembre 2019 per complessivi € **145.153,06**, come risultanti, per ciascuna posta di spesa, dall'*allegato «4»*;
- e) i «*crediti*» per complessivi € 227.595,29 e i «*debiti*» per complessivi € € **227.595,29**, , imputati all'esercizio 2019 che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali, quindi, è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui è prevista la loro esigibilità come risultante dall'*allegato «A»*;
- f) i «*debiti*» per complessivi € 8.532,82, , imputati all'esercizio 2019 che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali, quindi, è necessario procedere alla reimputazione contabile, tramite fondo pluriennale vincolato, all'esercizio in cui è prevista la loro esigibilità come risultante dall'*allegato «A1»*;

DATO ATTO che le variazioni di esigibilità di cui alla precedente *lettera f)*, comportano la contestuale variazione:

1. del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, funzionale all'incremento/constituzione del «*fondo pluriennale vincolato*» a copertura degli impegni, di parte corrente reimputati unitamente alle corrispondenti variazioni, in termini di *cassa*, all'annualità 2019 (*allegato «5»*) che forma parte integrante e

sostanziale);

2. del bilancio di previsione 2020-2022 e precisamente:

a) degli stanziamenti del «fondo pluriennale vincolato» (FPV) di entrata per le «spese correnti» che, allo stato attuale, risultano così composti:

descrizione	anno 2020	anno 2021	anno 2022
FPV per spese correnti	8.532,82	-	-
FPV per spese in conto capitale	-	-	-
<b>totale fondo pluriennale vincolato</b>	<b>8.532,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

e, contestualmente, dei corrispondenti stanziamenti di «spesa corrente»;

- b) degli stanziamenti di entrata interessati dalla reimputazione di accertamenti (*allegato «A»* che forma parte integrante e sostanziale);
- c) degli stanziamenti di spesa interessati dalla reimputazione di impegni correlati agli accertamenti di cui al precedente punto 3 (*allegato «A»* che forma parte integrante e sostanziale);
- d) degli stanziamenti di «cassa» di entrata e di spesa in conseguenza dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui rispetto agli importi presunti stanziati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 (*allegato «5»* che forma parte integrante e sostanziale);

VISTI, inoltre, gli allegati prospetti (*allegato «V»* e *allegato «VI»*), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel cui ambito sono comprese le variazioni all'annualità 2020, del bilancio di previsione 2020-2022, di pertinenza del tesoriere;

VISTA la determinazione n. 3 del 28 maggio 2020, con la quale sono state operate «variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati», adottata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del «saldo di competenza» (il cosiddetto «pareggio di bilancio») e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

PRECISATO che, conseguentemente, a partire dal bilancio 2019-2021, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «non negativo» e pertanto:

- ✓ gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «risultato di amministrazione» e il «fondo pluriennale vincolato» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011;
- ✓ cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA, in tal senso, anche la circolare n. 3, protocollo n. 23202 del 14 febbraio 2019, della Ragioneria Generale dello Stato avente per oggetto: «Circolare contenente

*chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)»;*

VISTO:

- ⇒ l'articolo 57, comma 2-quater, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2014, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2014, n. 157, che abrogando i commi 1 e 3 dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevedevano l'obbligo dei tesoriere degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere;
- ⇒ il titolo V del decreto legislativo n. 267/2000 che continua a disciplinare il “*Servizio di tesoreria*” dei Comuni e a fare riferimento al “*tesoriere*”;

CONSIDERATO tuttavia, come evidenziato anche dalla Commissione Arconet nella seduta del 15 gennaio 2020, che sono tutt'ora vigenti gli articoli 163, comma 4, e 175, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 267/2000 che prevedono rispettivamente:

- ⇒ che all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato;
- ⇒ che le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato al provvedimento di approvazione della variazione e che sono altresì trasmesse al tesoriere:
  - a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
  - b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario;

REPUTATO conseguentemente di inviare al Tesoriere Comunale:

- ✓ il prospetto, riportante le variazioni all'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, da redigersi in conformità allo schema di cui all'allegato 8/1 del decreto legislativo n. 118/2011;
- ✓ il prospetto con le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con le norme in materia di armonizzazione;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'Area Finanziaria e Contabile in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;



APPURATO che in conformità al combinato disposto del punto 9.1 del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*» e dell'articolo all'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, il Revisore dei conti ha espresso l'allegato parere favorevole datato 9 marzo 2020, verbale n. 2, acquisito agli atti del Comune in data 10 marzo 2020 al protocollo n. 2402;

Con votazione unanime,

### D E L I B E R A

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di procedere, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019, alle operazioni contabili che seguono e meglio enucleate nei rispettivi prospetti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

allegato	descrizione	importo
sub «1»	residui attivi eliminati	17.649,89
sub «2»	residui attivi riaccertati	79.911,31
sub «3»	residui passivi eliminati	15.122,08
sub «5»	residui passivi riaccertati	27,60
sub «6»	elenco accertamenti reimputati	227.595,29
	elenco impegni reimputati	227.595,29

- 3) Di determinare in via definitiva, in conseguenza delle reimputazioni contemplate dall'allegato «6» di cui al precedente punto 2), il «*fondo pluriennale vincolato*» (FPV) di spesa al 31 dicembre 2019 da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2020-2022, rispettivamente per la «*parte corrente*», secondo i gli importi risultanti dal prospetto che segue:

#### fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2020

descrizione dell'operazione	segno	parte corrente	c/capitale	totale
FPV iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 ante operazione di riaccertamento ordinario	+		-	-
accertamenti re-imputati con il presente provvedimento dall'esercizio 2019 all'esercizio 2020	-	-		
impegni re-imputati con il presente provvedimento dall'esercizio 2019 all'esercizio 2020	+	8.532,82		8.532,82
<b>totale FPV di entrata</b>		<b>8.532,82</b>	<b>-</b>	<b>8.532,82</b>

- 4) Di apportare all'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021 le variazioni funzionali:

- a) all'adeguamento degli stanziamenti di entrata interessati dalla reimputazione degli accertamenti e degli stanziamenti di spesa interessati dalla reimputazione degli impegni correlati e all'adeguamento, ove necessario, dei correlati stanziamenti di «cassa»;
- b) all'incremento/constituzione del «fondo pluriennale vincolato» (FPV) a copertura degli impegni reimputati, e all'adeguamento, ove necessario, dei correlati stanziamenti di «cassa»;

così come risultanti dall'allegato prospetto *sub* «A1» che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 5) Di variare quindi, per effetto delle reimputazioni di cui al precedente punto 3), parte dispositiva, gli stanziamenti del bilancio 2020-2022 per accogliere la rideterminazione:

- a) del fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata per le «*spese correnti*» e per le «*spese in conto capitale*»;
- b) dei corrispondenti stanziamenti di entrata e di spesa in termini di «*competenza*» e all'adeguamento, ove necessario, dei correlati stanziamenti di «cassa»;

il tutto come risultante dagli allegati prospetti *sub* «A» e «A1» per la «*competenza*» e *sub* «V» e «V1» per la «cassa», che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 6) Di approvare, in conformità al punto 11.8 del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*», gli allegati prospetti (*sub* «V» e *sub* «V1»), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposti in rispondenza allo schema di cui all'allegato 8/1 del decreto legislativo n. 118/2011 e contenenti le variazioni rispettivamente in termini «*competenza*» e di «cassa» al bilancio 2020, da trasmettere al tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 175, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 267/2000.

- 7) Di trasmettere, inoltre al tesoriere comunale gli elenchi definitivi dei residui *attivi* e *passivi* riaccertati al 31 dicembre 2019, come risultanti rispettivamente dai citati *prospetti* «*sub* 3» e «*sub* 4».

- 8) Di dare atto che a seguito delle variazioni intervenute il bilancio di previsione 2020-2022 rispetta le prescrizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 162, commi 2 e 6, e dell'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, in ordine al pareggio finanziario e a tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e in ordine all'ammontare del «*fondo di cassa finale non negativo*», come desumibile dall'allegato prospetto analitico (*sub* «V») parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 9) Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell'area «Finanziaria e Contabile» per l'adozione degli atti gestionali finalizzati a dare pratica esecuzione al seguente provvedimento.

- 10) Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere ai successivi atti propedeutici all'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese,

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 11-05-2020

Il Responsabile del servizio  
**Barboni Santina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 11-05-2020

Il Responsabile del servizio  
**Barboni Santina**

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO  
Ing. Simoncini Sara

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero .

Poggio S. Vicino li

Il Segretario Comunale  
Dott. Trojani Fabio

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal                    al                    , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

---

#### **ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li

Il Segretario Comunale  
Dott. Trojani Fabio